



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 novembre 2011 (15.11)  
(OR. en)**

**15790/1/11  
REV 1**

**COPEN 281  
EUROJUST 163  
ENFOPOL 370  
EJN 137  
GENVAL 110  
ENFOCUSTOM 127**

**NOTA**

---

del:	Segretariato del Consiglio
alle:	delegazioni
n. doc. prec.:	13598/09 COPEN 178 ENFOPOL 218 EUROJUST 55 EJN 35
Oggetto:	Manuale ad uso delle squadre investigative comuni

---

Si allega per le delegazioni una versione aggiornata del manuale ad uso delle squadre investigative comuni elaborato nell'ambito del progetto congiunto relativo alle squadre investigative comuni (SIC) di Eurojust e Europol.

**MANUALE AD USO DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI****1. Introduzione**

Il presente Manuale ad uso delle squadre investigative comuni (SIC), che integra l'attuale documento Eurojust/Europol intitolato "Guide to EU Member States' legislation on Joint Investigation Teams" (Guida alla legislazione degli Stati membri dell'UE in materia di squadre investigative comuni), risponde principalmente all'obiettivo di informare gli operatori circa le basi giuridiche e i requisiti per la costituzione di una SIC e di dare indicazioni sulle occasioni in cui può essere proficuo avvalersene.

Altri obiettivi sono chiarire eventuali malintesi riguardo alle SIC, incoraggiare gli operatori ad impiegare questo nuovo strumento, capace di apportare valore aggiunto alle loro indagini e di contribuire a sviluppare la cooperazione internazionale in materia penale in genere. Il Manuale cerca di avvalersi di concrete esperienze comuni, come pure di materiali derivanti da seminari o riunioni.

Volendo essere un documento vivo, il Manuale sarà sottoposto a periodici aggiornamenti, specialmente in riferimento ad esperienze concrete nei casi trattati.

Cos'è una SIC?

Una SIC è una squadra investigativa costituita sulla base di un accordo tra due o più Stati membri e/o altre parti per una specifica finalità e una durata limitata.

I vantaggi generici di una SIC rispetto alle forme tradizionali di cooperazione internazionale tra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie, come le indagini speculari o parallele e le rogatorie, sono sintetizzati nel riquadro sotto. Operare in una SIC porterà altri numerosi vantaggi specifici, a seconda delle circostanze particolari del singolo caso.

Vantaggi di una SIC:

- Possibilità di scambiare informazioni direttamente tra membri della SIC senza dover ricorrere a richieste ufficiali
- Possibilità di richiedere misure investigative direttamente tra membri della squadra, senza bisogno di rogatorie. Ciò vale anche per le richieste di misure coercitive
- Possibilità per i membri di presenziare a perquisizioni domiciliari, audizioni, ecc. in tutte le giurisdizioni partecipanti, il che contribuirebbe a superare barriere linguistiche nel caso di audizioni, ecc.
- Possibilità di coordinare iniziative in loco e di scambiare conoscenze specialistiche a livello informale
- Possibilità di sviluppare e promuovere una fiducia reciproca tra operatori di giurisdizioni e ambienti di lavoro diversi
- Offre la migliore piattaforma per definire le strategie ottimali di investigazione e di perseguimento dell'azione penale
- Possibilità di partecipazione di Europol ed Eurojust, con loro assistenza ed appoggio diretto
- Possibilità di chiedere finanziamenti UE, Eurojust o Europol disponibili
- La partecipazione ad una SIC accresce la conoscenza della gestione e migliora **lo svolgimento delle indagini a livello internazionale**

## 2. Il concetto di SIC

Il 29 maggio 2000 il Consiglio dei ministri dell'UE ha adottato la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale ("convenzione del 2000")<sup>1</sup>, il cui obiettivo è promuovere e modernizzare la cooperazione tra autorità giudiziarie e di polizia all'interno dell'Unione europea nonché in Norvegia ed Islanda, completando le disposizioni contenute in altri strumenti giuridici vigenti e facilitandone l'applicazione.

In considerazione della lentezza dei progressi verso la ratifica della convenzione del 2000, il Consiglio ha adottato, il 13 giugno 2002, una decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni che gli Stati membri dovevano attuare entro il 1° gennaio 2003<sup>2</sup>. Gli Stati membri erano convinti che le SIC, in particolare, sarebbero state uno strumento molto utile per le autorità dell'UE incaricate dell'applicazione della legge.

Il concetto di SIC ha avuto origine dall'idea che i metodi di cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria esistenti fossero di per se stessi insufficienti ad affrontare le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera. Si è ritenuto che una squadra formata da inquirenti ed autorità giudiziarie di due o più Stati che collaborino avendo una precisa autorità giuridica e certezza circa i diritti, i doveri e gli obblighi dei partecipanti, otterrebbe migliori risultati nella lotta alla criminalità organizzata.

- Disposizioni in materia di SIC contenute nella convenzione del 2000
- Vista la lentezza della ratifica della convenzione, le disposizioni in materia di SIC sono state adottate dagli Stati membri nella decisione quadro del 2002 per una più spedita attuazione
- I metodi esistenti sono stati ritenuti insufficienti in alcuni casi per un'efficace lotta alle forme gravi di criminalità transfrontaliera

<sup>1</sup> Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1).

<sup>2</sup> Decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002).

### 3. Quadro giuridico

#### SIC costituite tra Stati membri dell'UE ("SIC UE")

Il quadro giuridico per la costituzione delle SIC può reperirsi nell'articolo 13 della convenzione del 2000, nonché nella decisione quadro. Quest'ultima, in effetti, riprende gli articoli 13, 15 e 16 della convenzione del 2000 in termini pressoché identici. La decisione quadro è stata attuata in modi diversi negli Stati membri. Mentre taluni paesi hanno adottato specifiche norme in materia di SIC o hanno inserito disposizioni al riguardo nei rispettivi codici di procedura penale, altri si sono richiamati semplicemente all'applicabilità diretta della convenzione del 2000 nel proprio ordinamento giuridico. Quest'ultima è entrata in vigore nella maggior parte degli Stati membri. La decisione quadro stessa cesserà di avere effetto una volta entrata in vigore la convenzione del 2000 in tutti gli Stati membri.

Ad oggi soltanto l'Italia non ha ancora attuato le decisione quadro né ratificato la convenzione del 2000.

Nell'*allegato I* si fa riferimento alle rispettive legislazioni nazionali.

- Taluni Stati membri hanno dato efficacia diretta alle disposizioni
- Taluni hanno emanato norme specifiche
- La situazione è esposta nell'allegato I
- Nella "Guida alla legislazione degli Stati membri dell'UE in materia di squadre investigative comuni" si trova un'analisi dettagliata

#### SIC costituite tra Stati membri dell'UE e Stati terzi

Si possono costituire SIC con e tra paesi all'esterno dell'Unione europea, a condizione che sussista una base giuridica per la costituzione di questo tipo di SIC. La base giuridica può prendere la forma di:

- strumento giuridico internazionale

- accordo bilaterale
- accordo multilaterale
- legislazione nazionale (ad esempio, articoli del codice di procedura penale).

I seguenti strumenti giuridici internazionali sono già disponibili e possono offrire un'appropriata base giuridica per una SIC tra Stati membri dell'UE e uno Stato terzo:

- secondo protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (articolo 20)
- convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000 (articolo 19)
- convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (convenzione di Napoli II) del 18 dicembre 1997 (articolo 24)
- convenzione relativa alla cooperazione di polizia per l'Europa sudorientale del 5 maggio 2006 (articolo 27)
- accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (articolo 5 e relativa attuazione a livello nazionale)

#### 4. Requisiti di una SIC

L'articolo 13, paragrafo 1, della convenzione del 2000 e l'articolo 1 della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni impostano il concetto di SIC non tanto dal punto di vista della gravità di un reato, quanto piuttosto nell'ottica della sua dimensione internazionale e transfrontaliera.

L'articolo 13, paragrafo 1 della convenzione del 2000<sup>3</sup> stabilisce che le SIC possono in particolare essere costituite:

- quando le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri;

---

<sup>3</sup> In virtù di tale articolo, le corrispondenti disposizioni della decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni si applicano *mutatis mutandis*.

- quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati.

Le SIC sono di norma prese in considerazione in caso di indagini riguardanti forme più gravi di criminalità. Tuttavia, in sede di valutazione della costituzione di una SIC, occorrerebbe verificare la legislazione nazionale o le istruzioni operative per stabilire se la creazione di una SIC non sia soggetta a una soglia di gravità o altri criteri di idoneità.

Tuttavia, le SIC possono anche rivelarsi utili nelle indagini riguardanti casi transfrontalieri di entità minore. Questo perché una SIC può agevolare la cooperazione nel caso specifico ed anche preparare il terreno all'attività di future SIC sviluppando un clima di reciproca fiducia e fornendo esperienza nella cooperazione transfrontaliera.

Le richieste di costituzione di una SIC possono provenire da uno Stato membro, ma spesso anche da parte di Europol o Eurojust. In taluni Stati membri questa richiesta iniziale deve essere effettuata sotto forma di rogatoria.

È raccomandabile che inquirenti, procuratori, magistrati e/o giudici degli Stati membri che valutano l'opportunità di una SIC, nonché rappresentanti di Eurojust ed Europol, si incontrino per discutere la questione *il più tempestivamente possibile* prima che sia presentata una proposta ufficiale e sia concluso un accordo. Poiché alcuni paesi hanno attuato norme amministrative nazionali che, ad esempio, stabiliscono una notifica dei ministeri competenti nella fase preparatoria, è di fondamentale importanza un coinvolgimento in fase iniziale di tutti i soggetti competenti, in modo da non compromettere o ritardare l'intera procedura.

- L'idoneità di una SIC in un caso particolare dipende dalle singole circostanze, ma se ne può valutare l'opportunità in casi sia di notevole che di modesta entità
- Coinvolgere Eurojust ed Europol quanto prima per discutere l'eventuale vantaggio della creazione di una SIC ed i passi concreti della sua costituzione
- Le SIC possono fare da base per una cooperazione futura agevolando la fiducia reciproca ed i contatti
- La costituzione di una SIC può essere proposta da uno Stato membro, come pure da Eurojust ed Europol
- Una SIC è uno strumento investigativo flessibile al servizio degli inquirenti

## **5. Struttura e funzionamento di una SIC**

### **5.1 La squadra**

La squadra si costituisce nello Stato membro in cui si prevede di svolgere la maggior parte delle indagini.

Il testo dell'articolo 13 della convenzione del 2000 consente la costituzione di un gruppo di inquirenti ed altro personale di due o più Stati membri, nelle immediate vicinanze del luogo dell'indagine. Ciò implica che un certo numero di persone operi temporaneamente fuori dai rispettivi Stati membri di appartenenza il che potrebbe rappresentare, in molti casi, una soluzione ideale. Tuttavia, non v'è alcun obbligo per un membro di una SIC di operare fuori del proprio paese, anche se la sede permanente della SIC si trova in un altro paese. In effetti, una SIC può benissimo essere formata da membri di due o più Stati membri senza che nessuno di essi operi fuori del proprio.



Ad esempio, la Svezia e la Finlandia potrebbero concordare di attivare una SIC con base a Helsinki con un unico membro svedese che svolge indagini a Stoccolma senza dover mai recarsi in Finlandia. Analogamente, una squadra situata in un determinato "paese base" potrebbe comprendere un membro che rappresenti tutti i paesi partecipanti, mentre gli altri membri della squadra operano nei rispettivi paesi di appartenenza. Sono possibili vari scenari e gli aspetti organizzativi della SIC devono essere decisi caso per caso, tenendo conto di fattori quali i costi, la disponibilità di personale, la durata dell'indagine, la natura dell'indagine, l'autorità giudiziaria, ecc.

- Occorre prendere in considerazione una base geografica e prevedere una certa flessibilità se dalle indagini emerge che l'attività deve svolgersi in una zona diversa
- Nessun "obbligo" di distaccare membri all'estero
- Dovrebbero essere tenute in considerazione le capacità linguistiche dei membri della squadra per incentivare la comunicazione

## 5.2. Il responsabile della SIC

Ciascuna SIC fa capo ad un responsabile o più responsabili. L'articolo 13 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea prevede varie possibilità e lascia un margine d'interpretazione agli Stati. Il testo non precisa se il responsabile della squadra debba essere un procuratore, un giudice o un alto responsabile della polizia o dogana. Poiché tale questione dipende fortemente dalla legislazione nazionale, non si avvanzerà alcun suggerimento a riguardo in questa sede. Tuttavia, poiché la SIC è considerata in taluni Stati membri una forma particolare di assistenza giudiziaria, si raccomanda di affidare la funzione di responsabile ad un rappresentante della giustizia, nei casi in cui le operazioni siano dirette da giudici istruttori e procuratori. In altre giurisdizioni e in funzione del quadro nazionale, può rivelarsi opportuno affidare l'incarico di responsabile ad un agente dei servizi di contrasto. L'articolo 13 della summenzionata convenzione stabilisce che: "... " ...la squadra è diretta da un rappresentante dell'autorità competente che prende parte alle indagini penali dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene...". Un'interpretazione possibile di questa disposizione è che la SIC faccia capo ad un responsabile fisso, basato nella sede principale delle operazioni della squadra.

Un'altra, è che il responsabile della squadra provenga dallo Stato membro in cui si trova la squadra in qualsiasi momento quando interviene. A sostegno di questa interpretazione si rinvia al modello di accordo (cfr. sezione 7 e *allegato 2*), secondo cui il responsabile "rappresenta l'autorità competente dello Stato membro/degli Stati membri nel cui territorio la squadra interviene [...] cui i membri della squadra devono rispondere nello svolgimento delle loro funzioni nello Stato membro cui [egli] appartiene....". Dall'esperienza maturata finora emerge che gli Stati membri preferiscono più di un responsabile e non un solo responsabile con una responsabilità generale.

- Una chiara struttura direttiva è indispensabile per i membri della squadra investigativa comune
- È ammessa una struttura direttiva a geometria variabile a seconda dell'ambito geografico degli interventi, a condizione che la struttura direttiva rimanga chiara
- La comunicazione è cruciale per la gestione efficace di una SIC

### **5.3. Le attività**

I membri della squadra svolgono i loro compiti sotto la guida del responsabile della SIC, nei limiti delle condizioni poste dalle rispettive autorità nell'accordo che istituisce la squadra investigativa comune. Si tratta di un aspetto da tenere in piena considerazione all'atto dell'elaborazione dell'accordo che istituisce la squadre, affinché i suoi membri, in particolare quelli distaccati da un altro Stato membro, siano a conoscenza del tipo di struttura o strutture gerarchiche istituite.

L'articolo 13, paragrafo 4 effettua una distinzione tra "membri" e "membri distaccati" presso la squadra investigativa comune. I membri distaccati sono i membri della squadra investigativa comune degli Stati membri diversi da quelli dello Stato membro nel cui territorio essa interviene. Essi possono, in conformità del diritto dello Stato membro in cui la SIC opera e dell'accordo SIC, essere autorizzati ad essere presenti qualora siano svolte talune attività investigative, quali la perquisizione di locali. Tale sostegno a favore di attività operative può comprendere talune misure investigative, qualora ciò sia stato approvato dalle autorità competenti dello Stato membro dell'intervento e dello Stato membro che li ha distaccati. Il responsabile della SIC ha il diritto di prevedere eccezioni a tale regola generale. Anche il consenso riguardante la presenza nelle azioni investigative o la loro esecuzione deve essere preso in considerazione nell'accordo formale.

Gli elementi più innovativi e forse più utili dell'articolo 13 della convenzione del 2000 sono contenuti nei paragrafi 7 e 9. Se la squadra investigativa comune ravvede la necessità che in uno degli Stati membri siano adottate misure investigative, le persone distaccate da tale Stato membro possono farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti. La richiesta è esaminata in tale Stato membro alle condizioni che si applicherebbero nell'ambito di un'indagine svolta a livello nazionale. Lo scopo di tale disposizione è di evitare che si abbia bisogno di rogatorie, anche quando le misure investigative richiedono l'esercizio del potere coercitivo, come ad esempio l'esecuzione di un mandato di arresto. Questo è uno dei vantaggi principali di una squadra investigativa comune. Ad esempio, un agente di polizia olandese distaccato presso una squadra che opera in Germania può chiedere ai suoi colleghi della polizia nei Paesi Bassi di eseguire un mandato di perquisizione, emesso conformemente alla legge olandese, nei Paesi Bassi, per conto della squadra. Tuttavia, occorre ricordare che l'articolo 13 di detta convenzione del 2000 non si sostituisce alla normativa nazionale. Ad esempio, un agente di polizia olandese può chiedere al suo omologo britannico di chiedere un'intercettazione telefonica nel Regno Unito. Tuttavia, la successiva possibilità di utilizzare tali informazioni in un procedimento giudiziario dipenderà in ogni caso dalle due legislazioni nazionali interessate, aspetto, questo, che richiede in quanto tale un attento esame.

Questa necessità di tener conto della legislazione nazionale si applica anche ai paragrafi 9 e 10, benché queste disposizioni offrano un altro utile vantaggio agli investigatori: i membri di una squadra, sempre conformemente al loro diritto nazionale, possono fornire alla squadra stessa le informazioni disponibili nello loro Stato membro. Ad esempio, un membro di una squadra può fornire informazioni riguardanti gli estremi di abbonati, immatricolazioni di autoveicoli e casellari giudiziari dal proprio paese di origine direttamente alla squadra, senza inoltrare le informazioni attraverso i competenti organi centrali nazionali. Tuttavia, occorrerà dedicare attenzione ai requisiti di ammissibilità se le informazioni fornite sono anche utilizzate come prova nel fascicolo penale. Soltanto le autorità appropriate degli Stati membri dell'Unione europea possono essere membri delle squadre investigative comuni; terzi, appartenenti o no all'UE, possono partecipare all'operazione della squadra. Ad esempio, un agente dell'FBI degli Stati Uniti può essere ammesso in qualità di partecipante ad una squadra investigativa comune tra il Belgio e i Paesi Bassi, ma mai in qualità di membro o di membro distaccato.

I diritti che l'articolo 13 conferisce ai membri della squadra (ad esempio, il diritto di essere presente quando sono adottate misure investigative) non si applicano a dette persone a meno che l'accordo non stabilisca espressamente altrimenti.

- Le SIC in generale e i relativi accordi non prevalgono sul diritto e sugli obblighi nazionali
- È necessario fornire informazioni e linee guida chiare ai partecipanti, in particolare riguardo ai seguenti aspetti
  - differenze riguardanti le autorità competenti per talune misure coercitive
  - condizioni per un uso effettivo come prova in un procedimento giudiziario
  - il tipo di prova che può essere utilizzata nelle successive udienze
  - strutture gerarchiche interne
- Eventuale presenza di terzi in qualità di "partecipanti" nelle SIC UE, ma non di "membri"
  - i ruoli, le finalità e i doveri dei partecipanti devono essere descritti chiaramente nell'accordo SIC, in particolare le disposizioni sulla responsabilità
  - i partecipanti possono appartenere ad organi/agenzie dell'UE, ad es. Europol, Eurojust, OLAF, ecc., ma essere distaccati anche da Stati terzi e relative agenzie, ad esempio l'FBI

## 6. Partecipazione di Eurojust ed Europol

Considerato che entrambe le summenzionate organizzazioni sono state create per sostenere gli Stati membri nella lotta contro forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera, le rispettive competenze e funzioni fanno sì che Eurojust e Europol svolgano un ruolo centrale nelle squadre investigative comuni.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 12, della decisione quadro, nonché delle disposizioni della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, Eurojust ed Europol possono partecipare alle squadre investigative comuni separatamente o congiuntamente. Inoltre, l'articolo 6 dell'accordo di cooperazione tra Europol ed Eurojust consente ad entrambe le parti congiuntamente, a richiesta di uno o più Stati membri, di partecipare all'istituzione delle squadre investigative comuni, e di fornire assistenza alle autorità giudiziarie e di contrasto nelle discussioni preliminari sull'istituzione di tali squadre.

Pertanto, in stretta cooperazione, entrambe le organizzazioni saranno a disposizione degli Stati membri richiedenti che stiano prendendo in considerazione l'istituzione di una squadra investigativa comune. Più specificamente, nella fase preparatoria di valutazione e di negoziato entrambe le organizzazioni possono assistere gli Stati membri fornendo consulenze legali e mettendo a loro disposizione l'esperienza acquisita con le precedenti partecipazioni alle squadre. Inoltre, gli Stati membri possono usufruire di strutture per le riunioni e del servizio di interpretazione. Peraltro, in virtù del ruolo che svolgono nello scambio di informazioni e nel coordinamento dell'assistenza giudiziaria, Europol ed Eurojust hanno la possibilità di individuare i casi che si prestano ad un intervento di una squadra investigativa comune e quindi di chiedere agli Stati membri di rispondere ad una tale richiesta.

Pur non essendo obbligatorio prevedere il coinvolgimento di Eurojust ed Europol nell'istituzione e nel funzionamento di una squadra investigativa comune, entrambe le organizzazioni potrebbero svolgere un ruolo cruciale ai fini dell'efficacia e della capacità operativa della squadra e del successo globale delle indagini. In effetti, entrambe le organizzazioni possono offrire assistenza nel quadro della gestione amministrativa della SIC, nonché assistenza e consulenza per l'ottenimento di finanziamenti. Nel quadro del progetto di Eurojust per il finanziamento di SIC sono disponibili aiuti finanziari per le spese di viaggio/soggiorno e di traduzione/interpretazione, nonché per il supporto logistico (prestito di attrezzature) (per ulteriori dettagli, si veda il sito [http://www.eurojust.europa.eu/jit\\_funding.htm](http://www.eurojust.europa.eu/jit_funding.htm)). Inoltre, attraverso Europol possono essere finanziate riunioni operative e attraverso Eurojust riunioni di coordinamento (si vedano a tal fine i rispettivi siti di Europol e Eurojust).

I membri nazionali di Eurojust, i loro aggiunti e assistenti possono diventare membri di una SIC se il loro Stato membro ha stabilito, a norma dell'articolo 9 septies della decisione Eurojust riveduta<sup>4</sup>, che partecipano alla squadra investigativa comune in quanto "autorità nazionale competente".

Funzionari di Europol, OLAF, e membri nazionali dell'Eurojust, i loro aggiunti e assistenti, che non agiscono in quanto autorità nazionale competente, possono partecipare all'intervento di una squadra, ma non possono assumerne la guida o esserne membri.

Conformemente all'articolo 6 della decisione del Consiglio relativa all' Europol<sup>5</sup>, i funzionari Europol possono partecipare a squadre investigative comuni con "funzioni di supporto", ma non prendono tuttavia parte a qualsivoglia misura coercitiva.

- Consulenza in tempo utile sull'idoneità di casi all'intervento di una squadra investigativa comune o al ricorso a mezzi tradizionali (riunioni di coordinamento, indagini parallele, ecc.)
- Consulenza giuridica e pratica in tempo utile sull'accordo SIC e sulle relative disposizioni
- Messa a disposizione di strutture per le riunioni, comprese la traduzione e ambienti protetti, per i negoziati sull'accordo e per le riunioni di coordinamento
- Messa a disposizione dell'esperienza acquisita con le squadre investigative comuni, nonché compiti essenziali di coordinamento e di supporto nelle indagini transfrontaliere
- Supporto analitico
- Agevolazione nello scambio di informazioni, nonché nell'esecuzione dell'assistenza giudiziaria con altri paesi non partecipanti
- Parere/sostegno sulle esistenti disponibilità, condizioni e procedure per l'ottenimento di finanziamenti e prestito di attrezzature

---

<sup>4</sup> Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, modificata dalla decisione 2003/659/GAI del Consiglio e dalla decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2009, relativa al rafforzamento dell'Eurojust.

<sup>5</sup> Decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009), cfr. in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 6.

## 7. Accordo relativo alla squadra investigativa comune ("accordo SIC")

A norma della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, le SIC sono istituite sulla base di un accordo scritto. Come spiegato sopra, il quadro giuridico relativo all'istituzione e alla gestione di una SIC lascia ampi poteri discrezionali e in questo senso l'accordo riveste un'importanza cruciale per tutte le parti.

Da un lato, in base all'esperienza sinora maturata, sarebbe opportuno convenire fin dall'inizio disposizioni dettagliate al fine di evitare perdite di tempo in lunghe discussioni durante le attività d'intervento della squadra. Dall'altro, occorre ricordare che l'azione investigativa e la raccolta di prove spesso devono iniziare rapidamente, il che non consente lunghe discussioni sull'accordo. Poiché l'articolo 13 della convenzione del 2000 consente di modificare l'accordo in qualsiasi momento, sarebbe opportuno optare per una stesura rapida dell'accordo, evitando lunghe discussioni su ogni dettaglio. Stante quanto precede, uno degli obiettivi del presente manuale è di consentire alle autorità competenti e agli operatori del settore di prendere in considerazione tutti gli elementi normativi in un accordo scritto, e nel contempo di avviare l'indagine in tempi brevi.

Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato in un primo tempo, l'8 maggio 2003, una raccomandazione su un modello di accordo<sup>6</sup> volto alla costituzione di una squadra investigativa comune e successivamente, il 26 febbraio 2010, una risoluzione<sup>7</sup>. Quest'ultima è attualmente applicata e la sua appendice 1 comprende una nuova raccomandazione contenente disposizioni riguardanti i partecipanti ad una SIC e disposizioni specifiche per la partecipazione di Europol. Inoltre, taluni Stati membri hanno già convenuto tra di loro progetti di modelli per le SIC per accelerare il processo di accordo.

---

<sup>6</sup> Raccomandazione del Consiglio dell'8 maggio 2003 su un modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune (GU C 121 del 23.5.2003, pag. 1).

<sup>7</sup> Risoluzione del Consiglio del 26 febbraio 2010 su un modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune (GU C 70 del 19.3.2010).

Infine, secondo una prassi in uso in vari paesi, il nuovo modello di accordo fa riferimento e include nella sua appendice IV una lista di verifica per un piano d'azione operativo, che costituisce un documento distinto dall'accordo SIC, il cui scopo è di presentare, in concreto, elementi riguardanti gli interventi, la strategia e la pianificazione. Ciò consente flessibilità in caso di cambiamenti e mira a ridurre il volume e del livello di dettaglio dell'accordo SIC di base.

Il modello di accordo è riportato nell'allegato 2 del presente manuale. Occorre sottolineare che Eurojust e Europol sono sempre pronti a fornire la loro assistenza agli Stati membri nella stesura del loro accordo.

- Il contenuto dell'accordo SIC può essere soggetto a norme in materia di divulgazione delle informazioni in talune giurisdizioni. Occorre pertanto prendere in considerazione:
  - la definizione dell'obiettivo della SIC, per evitare di divulgare dati riguardanti altri eventuali indiziati ancora sottoposti ad indagini
  - l'identità dei membri della squadra, i cui relativi dati possono essere allegati o inviati separatamente, evitando in tal modo di dover rivelare l'identità, ad esempio, di agenti infiltrati o esperti, ecc.
- L'accordo dovrebbe contenere le disposizioni principali e definizioni chiare dei ruoli dei membri e partecipanti
- Durante i negoziati relativi ad un accordo, è opportuno tener presente l'obiettivo fondamentale della SIC, nonché le differenze nei procedimenti giudiziari, nelle norme in materia di prove e nell'autorità richiesta per talune misure coercitive
- Poiché ogni squadra è diversa, il modello di accordo SIC potrebbe non essere idoneo per ogni situazione; esso offre tuttavia un utile orientamento per gli elementi che ogni accordo dovrebbe contemplare



## 8. Conclusione

Le SIC sono ideate come uno strumento flessibile di ausilio nelle indagini riguardanti la criminalità transfrontaliera e atto a creare condizioni di reciproca fiducia. Oltre all'obiettivo principale del miglioramento dell'efficacia degli Stati membri nello svolgimento di indagini riguardanti forme gravi e organizzate della criminalità organizzata internazionale, vi sono altri chiari benefici per i partecipanti ad una SIC. I paesi che hanno partecipato a una SIC hanno spesso approvato il concetto e mostrato grande disponibilità a fare uso di SIC per indagini e azioni penali riguardanti la criminalità transfrontaliera.

Le SIC non sono forse lo strumento più appropriato per tutte le indagini transfrontaliere, ma gli operatori della giustizia dovrebbero essere consapevoli dei notevoli vantaggi che esse comportano e dovrebbero poter prendere decisioni informate sul ricorso a tale strumento.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio ufficio di collegamento nazionale di Eurojust / Europol o di consultare il sito web delle squadre investigative comuni utilizzando i link disponibili sul sito di Europol ([www.europol.europa.eu](http://www.europol.europa.eu)) e di Eurojust ([www.eurojust.europa.eu](http://www.eurojust.europa.eu)).

**Normativa nazionale sulle squadre investigative comuni**

**Austria**

Legge federale sulla cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'Unione europea (Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union; EU-JZG), articoli 60-62 e 76-77.

**Belgio**

Articoli 8-10 della legge del 9 dicembre 2004 relativa all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e recante modifica dell'articolo 90 del codice di procedura penale.

**Bulgaria**

Articolo 476, paragrafo 3 del codice di procedura penale e articolo 13 della convenzione del 2000.

**Cipro**

Legge del 2004 sulle indagini comuni, n. 244 (I)/2004.

**Repubblica ceca**

Codice di procedura penale, sezioni 442 e 443 (legge n. 141/1961, modificata dalla legge n. 539/2004).

**Danimarca**

Non si è ritenuto necessario prevedere disposizioni di attuazione specifiche. È stato considerato sufficiente a tal fine il testo delle motivazioni figurante nel progetto di atto che recepisce la convenzione del 2000.

## **Estonia**

Parte 3 (Assistenza giudiziaria in materia penale) del codice di procedura penale, sezione 471.

## **Finlandia**

Legge finlandese n. 1313/2002, sezione 8.

## **Francia**

Articolo 17 della legge del 9 marzo 2004 che introduce due nuovi articoli nel codice di procedura penale, segnatamente gli articoli 695 – 2 e 695 – 3 Art. D15-1-4.

## **Germania**

Articolo 93 della legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen; IRG) e articolo 13 della convenzione del 2000.

## **Grecia**

La Grecia non ha ancora ratificato la convenzione del 2000. La decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni è stata tuttavia recepita con la legge 3663/2008, articoli 13-24.

## **Ungheria**

Articoli 55-59 e 36-49 della legge n. CXXX del 2003 sulla cooperazione in materia penale con gli Stati membri dell'Unione europea.

Articoli 20-24 della legge n. LIV del 2002 sulla cooperazione internazionale tra autorità incaricate dell'applicazione della legge.

## **Irlanda**

Legge penale (Criminal Justice Act) del 2004, che modifica le sezioni 3 e 4 della legge della Garda Síochána del 1989 e abroga la sezione 5 della legge su Europol del 1997.

## **Italia**

L'Italia non ha ancora recepito la decisione quadro 2002/465 relativa alle squadre investigative comuni, né ratificato la convenzione del 2000.

**Lettonia**

Codice di procedura penale della Lettonia, articoli 830-838.

**Lituania**

Codice di procedura penale, articolo 171, paragrafo 3 e "Raccomandazioni relative all'istituzione e al funzionamento delle squadre investigative comuni internazionali", approvate con ordinanza del procuratore generale della Repubblica di Lituania del 21.12.2004 (n. di pubblicazione: 186 – 6963).

**Lussemburgo**

Legge del 21 marzo 2006 sulle squadre investigative comuni (Mémorial A n O 57 del 31.3.2006).

**Malta**

Articolo 435E, paragrafo 5 del codice penale di Malta (completato da IX.2003.128 e modificato da III.2004.77); inoltre, le sezioni 628A e 628B del codice penale fanno riferimento all'assistenza giudiziaria in materia penale (completato da IX.2003.128).

**Paesi Bassi**

Codice di procedura penale, articoli 552qa – 552qe.

**Norvegia**

In Norvegia non esiste una legge specifica concernente la partecipazione a squadre investigative comuni. La Norvegia recepirà la convenzione del 2000 e quindi anche l'articolo 13 della medesima. Il recepimento/la ratifica avverranno probabilmente nel 2012 o nel 2013.

Tuttavia, in linea di massima non esistono nella legislazione norvegese ostacoli formali che impediscano alla Norvegia di partecipare a squadre investigative comuni qualora fosse invitata a farlo.

**Polonia**

Articoli 589b, 589c, 589d, 589e e 589f del codice di procedura penale polacco.

## **Portogallo**

Legge 48/2003 (assistenza giudiziaria in materia penale). Il capo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale (capo I) fa parte della legge sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (legge n. 144/1999). La legge n. 48/2003 introduce nuovi articoli (145 A e 145 B) nel suddetto capo. Inoltre, l'articolo 145 della legge 148/2003 fa riferimento alle squadre investigative comuni.

## **Romania**

Legge n. 302/2004 relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, modificata dalla legge n. 224/2006, articolo 169; legge n. 368/2004 di ratifica del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale – allegato – articolo 20.

## **Slovacchia**

Codice di procedura penale (legge n. 301/2005), paragrafo 10 (9); codice penale (legge n. 300/2005), paragrafo 128 (1).

Il codice di procedura penale (legge n. 301/2005), paragrafo 10 (9), descrive le norme che si applicano alle squadre investigative comuni (il fatto che i membri di una squadra investigativa comune sono considerati operatori di polizia, chi è il responsabile di una squadra, i motivi che ne possono giustificare l'istituzione, ecc.).

Il codice penale (legge n. 300/2005), paragrafo 128 (1), contiene la definizione di ente di diritto pubblico (nella quale rientrano anche i membri delle squadre investigative comuni in quanto considerati operatori di polizia).

## **Slovenia**

Articolo 160.b della legge di procedura penale.

## **Spagna**

Legge 11/2003 del 21 maggio sulle squadre investigative comuni nel quadro dell'Unione europea e legge organica 3/2003 del 21 maggio sul regime di responsabilità penale dei membri delle squadre investigative comuni che operano in Spagna.

## **Svezia**

"Legge su talune forme di cooperazione internazionale nelle indagini penali", sezione 1 e sezione 2-9, e "Ordinanza su talune forme di cooperazione internazionale nell'ambito delle indagini penali".

## **Regno Unito**

Decisione quadro del Consiglio e/o articolo 13 della convenzione del 2000, nonché legge di riforma della polizia del 2002, sezioni 103 e 104, e legge sulla criminalità (cooperazione internazionale) del 2003, sezione 16.

---

**MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA  
INVESTIGATIVA COMUNE**

**Ai sensi dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000<sup>8</sup> (in seguito denominata "la convenzione") e della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni<sup>9</sup> (in seguito denominata "la decisione quadro")**

**1. Parti dell'accordo**

Le seguenti parti hanno concluso un accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune, in seguito denominata "squadra".

1. [Nome della prima autorità/amministrazione competente di uno Stato membro parte dell'accordo]

e

2. [Nome della seconda autorità/amministrazione competente di uno Stato membro parte dell'accordo]

---

<sup>8</sup> GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

<sup>9</sup> GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

3. [Nome dell'ultima autorità/amministrazione competente di uno Stato membro parte dell'accordo]

Le parti dell'accordo possono decidere di comune intesa di invitare le autorità/amministrazioni di altri Stati membri a diventare parti del presente accordo. Per eventuali intese con paesi terzi, con organismi competenti in forza di disposizioni adottate nel quadro dei trattati e con organismi internazionali coinvolti nelle attività della squadra, vedasi l'appendice I.

## 2. Finalità della squadra

Il presente accordo prevede la costituzione di una squadra con la seguente finalità:

Descrizione della finalità specifica della squadra. Circostanze del o dei reati oggetto di indagine (data, luogo e natura)

Le parti possono, di comune intesa, modificare la finalità specifica della squadra.

## 3. Impostazione

Le parti dell'accordo possono convenire un piano d'azione operativo (PAO) per la definizione di orientamenti in base ai quali realizzare la finalità della squadra<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Alla luce della pertinente legislazione nazionale e dei relativi requisiti in materia di divulgazione delle informazioni, il PAO può essere incluso in un accordo SIC, o aggiunto come appendice all'accordo o costituire un documento separato di carattere riservato. In tutti i casi, le autorità competenti che firmano l'accordo devono essere al corrente del contenuto del PAO. Il PAO deve essere un documento flessibile, contenente disposizioni pratiche su una strategia comune e sulle modalità per il conseguimento della finalità della SIC di cui all'articolo 2, comprese le modalità pratiche non altrimenti contemplate dall'accordo. L'appendice IV al presente modello di accordo riporta una lista di verifica dei possibili punti contemplati nel piano d'azione operativo.



#### 4. Periodo contemplato dall'accordo

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1 della convenzione e dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione quadro, le squadre investigative comuni sono costituite per una durata limitata. Per quanto riguarda il presente accordo, tale squadra investigativa comune può operare per il periodo indicato in appresso:

dal

[inserire data]

al

[inserire data]

La data di scadenza indicata nel presente accordo può essere prorogata con il consenso di tutte le parti secondo quanto previsto nell'appendice II al presente modello di accordo.

#### 5. Stato membro/Stati membri in cui la squadra opererà

La squadra opererà nello Stato membro/ negli Stati membri seguenti.

[Indicare lo Stato membro o gli Stati membri in cui la squadra dovrà operare]

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) della convenzione e dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della decisione quadro, la squadra opera in conformità del diritto dello Stato membro in cui interviene. Qualora la squadra trasferisca la propria base operativa in un altro Stato membro, si applica il diritto di quest'ultimo Stato.

## 6. Direttore/Direttori della squadra<sup>11</sup>

La seguente persona, che rappresenta l'autorità competente dello Stato membro/degli Stati membri nel cui territorio la squadra interviene, è stata designata dalle parti quale direttore della squadra cui i membri della squadra devono rispondere nello svolgimento delle loro funzioni nello Stato membro cui appartiene il direttore:

Stato membro	Distaccato da [nome dell'organismo]	Nome	Grado e appartenenza (magistratura, polizia o altra autorità competente)
-	-	-	-
-	-	-	-

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia nell'impossibilità di svolgere i propri compiti, sarà designato immediatamente, con il consenso di tutte le parti, un sostituto in un'appendice dell'accordo. In caso d'urgenza sarà sufficiente che le parti della squadra comunichino la sostituzione per lettera. Successivamente, tale comunicazione sarà confermata in un'appendice all'accordo.

---

<sup>11</sup> Si applica l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della decisione quadro secondo cui la squadra è diretta da un rappresentante dell'autorità competente che prende parte alle indagini penali dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene.

## 7. Membri della squadra

Oltre alle persone di cui all'articolo 6, sono membri della squadra le seguenti persone<sup>12</sup>:

Stato membro	Distaccato da [nome dell'organismo]	Nome/ numero d'identificazione	Grado e appartenenza (magistratura, polizia o altra autorità competente)	Ruolo
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

(1) Qualora vi siano validi motivi per tutelare l'identità di uno o più membri della squadra, come, ad esempio, nel caso di operazioni d'infiltrazione o in casi di terrorismo che richiedono la massima sicurezza, a tali persone devono essere assegnati numeri di identificazione, per quanto siffatta procedura sia compatibile con il diritto nazionale dello Stato membro parte dell'accordo. I numeri assegnati devono essere indicati in un documento di carattere riservato. Qualora non sia possibile assegnare un numero d'identificazione, si può concordare di specificare l'identità di tali membri in un documento di carattere riservato accluso all'accordo e comunicato a tutte le parti dello stesso.

---

<sup>12</sup> La squadra può comprendere esponenti della magistratura, della polizia o di altre competenti autorità con funzioni investigative. Possono rientrare in questa categoria anche i membri di Eurojust che partecipano alla squadra in quanto autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 9 septies della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità. Si tratta dei membri nazionali di Eurojust e dei loro aggiunti e assistenti, nonché di coloro che, in virtù della legislazione nazionale, sono parimenti membri dell'ufficio nazionale, ossia gli esperti nazionali distaccati.

Queste autorità di polizia possono comprendere anche i membri delle unità nazionali Europol degli Stati membri. Tali unità nazionali sono basate negli Stati membri e sono composte da autorità nazionali di polizia. Anche gli ufficiali di collegamento degli Stati membri presso l'Europol conservano, in linea di principio, la capacità di agire in veste di autorità nazionali di polizia.

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia nell'impossibilità di svolgere i propri compiti, sarà designato immediatamente un sostituto in un'appendice al presente accordo o mediante notifica scritta del direttore competente della squadra.

## **8. Partecipanti alla squadra**

Le disposizioni relative ai partecipanti<sup>13</sup> alla squadra sono riportate nella pertinente appendice al presente accordo.

## **9. Prove**

Le parti conferiscono al direttore o a uno o più membri della squadra la funzione di consulente in materia di assunzione delle prove. Rientra in questo ruolo fornire orientamenti ai membri della squadra su aspetti e procedure di cui tenere conto nell'assunzione delle prove. Tale incarico è affidato alla persona o alle persone seguenti.

Le parti possono informarsi reciprocamente, attraverso il piano d'azione operativo, circa le modalità che regolano la deposizione testimoniale dei membri della squadra.

## **10. Condizioni generali dell'accordo**

In generale, le condizioni stabilite nell'articolo 13 della convenzione e nella decisione quadro sono applicate come sono applicate dai singoli Stati membri in cui la squadra interviene.

## **11. Modifiche dell'accordo**

Le modifiche del presente accordo, incluse, tra le altre, le seguenti:

- a) inserimento di nuovi membri della squadra;

---

<sup>13</sup> I partecipanti alle squadre sono designati da paesi terzi, Eurojust, Europol, Commissione (OLAF), organismi competenti in forza di disposizioni adottate nel quadro dei trattati e organizzazioni internazionali che partecipano alle attività delle squadre, in quanto parti dell'accordo di cui all'appendice I al presente modello di accordo.

- b) variazione della finalità di cui all'articolo 2 del presente accordo;
- c) integrazioni o modifiche degli attuali articoli,

assumono la forma prevista nell'appendice III al presente modello di accordo, sono firmate dalle parti e sono accluse alla versione originale.

## **12. Valutazione interna**

Almeno ogni sei mesi i direttori della squadra valutano i progressi compiuti nel perseguimento della finalità generale della stessa, definendo e affrontando al contempo gli eventuali problemi così individuati.

Una volta che la squadra ha concluso l'operazione, le parti possono indire, se del caso, una riunione per valutarne le prestazioni.

La squadra può stendere un rapporto sull'operazione, nel quale può indicare come sia stata data attuazione al piano d'azione operativo e quali risultati siano stati conseguiti.

**13. Disposizioni specifiche dell'accordo** (per non appesantire eccessivamente l'accordo, alcuni dei punti da 13.1 a 13.11, o tutti, possono essere spostati nel PAO)

Al presente accordo possono essere applicate le seguenti modalità specifiche (si rileva che alcuni di questi aspetti sono disciplinati anche dalla convenzione e dalla decisione quadro):

(da indicare, ove pertinente. Il seguente elenco è inteso ad evidenziare i possibili punti che dovranno essere specificamente illustrati).

13.1. Condizioni alle quali i membri distaccati della squadra possono essere esclusi qualora siano adottate misure investigative

13.2. Condizioni specifiche alle quali i membri distaccati possono svolgere indagini nello Stato membro dell'intervento

13.3. Condizioni specifiche alle quali un membro distaccato della squadra può chiedere alle proprie autorità nazionali di adottare misure richieste dalla squadra, senza presentare una richiesta scritta

13.4. Condizioni alle quali i membri distaccati possono scambiarsi informazioni provenienti dalle autorità che li hanno distaccati

13.5. Disposizioni relative ai mezzi di comunicazione, in particolare alla necessità di consultazione preventiva alla presentazione di comunicati stampa e alle riunioni informative ufficiali

13.6. Disposizioni relative alla riservatezza del presente accordo

13.7. Determinazione della lingua di comunicazione

13.8. Disposizioni specifiche in materia di spese:

13.8.1. Disposizioni in materia di assicurazioni per i membri distaccati della squadra;

13.8.2. Disposizioni in materia di spese per traduzione / interpretazione / intercettazioni telefoniche, ecc.;

13.8.3. Disposizioni relative alla traduzione, ad esempio, di documenti acquisiti nella lingua di altri membri della squadra nonché nella lingua di comunicazione ufficiale (se diversa), in quanto ciò può comportare notevoli spese (evitabili);

13.8.4. Disposizioni in materia di spese o redditi derivanti da beni sequestrati.

13.9. Condizioni alle quali può essere prestata l'assistenza prevista dalla convenzione e da altri strumenti

13.10. Disposizioni specifiche sulla protezione dei dati

13.10.bis Riservatezza e uso delle informazioni preesistenti all'intervento della squadra e/o acquisite nel corso dello stesso.

13.11. Condizioni alle quali i membri distaccati possono portare/utilizzare armi

Fatto a [luogo della firma], il [data]

[Firma di tutte le parti]

*Appendice I*

**AL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA  
INVESTIGATIVA COMUNE**

**Partecipanti alla squadra**

Accordo con Europol/Eurojust/Commissione (OLAF), con organismi competenti in forza di disposizioni adottate nel quadro dei trattati, con altri organismi internazionali o con paesi terzi

**1. Parti dell'accordo**

Nome della prima parte dell'accordo che non è uno Stato membro

Nome dell'ultima parte dell'accordo che non è uno Stato membro (qualora siano più di una)

e

[Nome della prima autorità/amministrazione competente di uno Stato membro parte dell'accordo]



e

[Nome della seconda autorità/amministrazione di uno Stato membro parte dell'accordo]

(...e...)

hanno convenuto che alla squadra investigativa comune costituita con l'accordo del ... (*nomi delle parti dell'accordo che non sono Stati membri*) parteciperanno le seguenti persone appartenenti a/provenienti da ...(*data e luogo della firma dell'accordo a cui la presente appendice è allegata*)

## 2. Partecipanti alla squadra

Partecipanti alla squadra:

Stato/Organizzazione	Distaccato da [nome dell'autorità/ dell'organismo]	Nome	Grado e appartenenza	Ruolo
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Lo Stato membro ... ha deciso che i suoi membri nazionali di Eurojust parteciperanno alla squadra investigativa comune in qualità di autorità nazionale competente<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Depennare se non applicabile.

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia nell'impossibilità di svolgere i propri compiti, in un'appendice al presente accordo sarà designato un sostituto. In caso d'urgenza sarà sufficiente che la parte comunichi la sostituzione per lettera. Successivamente, tale comunicazione sarà confermata in un'appendice all'accordo.

### **3. Modalità specifiche**

La partecipazione delle persone summenzionate sarà soggetta alle seguenti condizioni e avrà esclusivamente le seguenti finalità:

3.1. Nome della prima parte dell'accordo che non è uno Stato membro

3.1.1. Finalità della partecipazione

3.1.2. Diritti conferiti (se esistenti)

3.1.3. Disposizioni relative alle spese

3.1.4. Disposizioni specifiche che riguardano il raggiungimento della finalità della partecipazione o che lo rendono possibile

3.1.5. Altre disposizioni o condizioni specifiche<sup>15</sup>

3.1.6. Disposizioni specifiche sulla protezione dei dati

---

<sup>15</sup> Ad esempio, riferimenti a quadri giuridici di base o applicabili, ecc.

### 3.2. *Seconda parte dell'accordo che non è uno Stato membro (se applicabile)*

#### 3.2.1. ...

## **4. Disposizioni specifiche connesse alla partecipazione di Europol<sup>16</sup>**

### *4.1. Principi che regolano la partecipazione*

4.1.1. Il personale Europol che partecipa ad una SIC assiste i membri della squadra a norma della decisione Europol e in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in cui la squadra interviene.

4.1.2. Il personale Europol che partecipa ad una SIC risponde al direttore/ai direttori della squadra menzionati al punto [...] dell'accordo e presta tutta l'assistenza necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi e della finalità della squadra indicati dal direttore/dai direttori della squadra.

4.1.3. Il personale Europol ha il diritto di astenersi dallo svolgere compiti se ritiene che violino gli obblighi che gli derivano dalla decisione Europol. In tal caso, il membro del personale Europol ne informa il direttore di Europol o il suo rappresentante. Europol si consulta con il direttore/i direttori della squadra per definire una soluzione soddisfacente per tutti.

4.1.4. Il personale Europol che partecipa alla squadra non interviene nell'esecuzione di misure coercitive. Il personale Europol può tuttavia, sotto la guida del direttore/dei direttori della squadra, presenziare alle attività operative della squadra a fini di consulenza e assistenza in loco ai membri della squadra che eseguono misure coercitive, purché non vengano vincoli giuridici nello Stato in cui la squadra interviene.

---

<sup>16</sup> Da includere solo se Europol partecipa alla squadra. Il consiglio di amministrazione di Europol ha adottato tali modalità specifiche il 9 luglio 2009 (fascicolo n. 3710-426r6) e un modello di accordo sulla costituzione della squadra il 18 novembre 2009 (fascicolo n. 2610-74r2), a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 della decisione Europol. Per aggiornamenti informativi consultare il sito web di Europol: <http://www.europol.europa.eu>

4.1.5. L'articolo 11, lettera a) del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea non si applica al personale Europol che partecipa alla squadra<sup>17</sup>.

4.1.6. Durante gli interventi della SIC, il personale Europol è soggetto, per quanto riguarda i reati subiti o commessi, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'intervento applicabile alle persone con funzioni comparabili.

#### *4.2. Tipo di assistenza*

4.2.1. Il personale Europol partecipante presterà tutta la gamma dei servizi di supporto di Europol previsti dalla decisione Europol nella misura in cui essi siano necessari o richiesti. Ciò comprenderà, fra l'altro, supporto analitico a fini operativi e strategici, in particolare mediante l'archivio o gli archivi di lavoro per fini di analisi [nome dell'archivio o archivi di lavoro e progetti connessi].

Laddove necessario e laddove richiesto dal direttore/dai direttori della squadra, il supporto di Europol può configurarsi come allestimento di un "ufficio mobile" di Europol o come fornitura di altre attrezzature tecniche, se disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza di Europol.

4.2.2. Il personale Europol che partecipa alla SIC può prestare assistenza in tutte le attività, in particolare fornendo ai membri della squadra, su richiesta del direttore/dei direttori, una piattaforma di comunicazione, supporto strategico, tecnico e forense, così come messa a disposizione di competenze specializzate e consulenza a livello tattico e operativo.

4.2.3. Su richiesta del direttore/dei direttori della squadra, Europol favorisce, nei limiti del quadro giuridico ad esso applicabile, lo scambio protetto d'informazioni fra le parti della squadra e gli Stati non partecipanti e/o gli organismi dell'UE e le organizzazioni internazionali.

---

<sup>17</sup> Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (versione consolidata) - GU C 115 del 9.5.2008, pag. 266.

#### *4.3. Accesso ai sistemi di trattamento delle informazioni di Europol*

4.3.1. Il personale Europol che partecipa alla squadra ha accesso ai sistemi di trattamento delle informazioni di Europol di cui all'articolo 10 della decisione Europol. Per la durata della partecipazione alla squadra, tale accesso rispetta le disposizioni della decisione Europol ed è conforme alle norme applicabili in materia di sicurezza e di protezione dei dati.

4.3.2. Il personale Europol può mettere in relazione direttamente con i membri della squadra e fornire ai membri e ai membri distaccati della squadra, a norma della decisione Europol, informazioni tratte da uno degli elementi di cui constano i sistemi di trattamento delle informazioni di cui all'articolo 10 di detta decisione. Devono essere rispettate le condizioni e le limitazioni applicabili all'uso di tali informazioni.

4.3.3. Le informazioni acquisite da un membro del personale Europol mentre partecipa alla SIC possono essere inserite, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, in uno degli elementi di cui constano i sistemi informatizzati di cui all'articolo 10 della decisione Europol alle condizioni in essa previste.

#### *4.4. Spese e attrezzature*

4.4.1. Spetta allo Stato membro in cui sono attuate le misure investigative mettere a disposizione le attrezzature tecniche (uffici, telecomunicazioni, ecc.) necessarie all'espletamento dei compiti previsti e sostenerne le spese. Tale Stato membro fornisce altresì la burocratica e le altre apparecchiature tecniche necessarie per lo scambio (criptato) di dati e ne sostiene i costi.

4.4.2. Europol si fa carico delle spese legate alla partecipazione del suo personale alla squadra, in particolare le spese per assicurazioni e retribuzioni e le spese d'alloggio e di viaggio. Sono altresì a carico di Europol le spese per le attrezzature speciali menzionate ai punti 4.1 e 4.2.

Data/firme<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Firma delle parti del presente accordo.

**AL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA  
INVESTIGATIVA COMUNE**

**Accordo volto a prorogare una squadra investigativa comune**

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 29 maggio 2000<sup>19</sup>, e dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni<sup>20</sup>:

Le parti hanno convenuto di prorogare la squadra investigativa comune (di seguito "la squadra") costituita con l'accordo del [*inserire la data*], fatto a [*inserire il luogo della firma*], di cui si allega copia.

Le parti ritengono che la squadra debba essere prorogata oltre il periodo previsto all'atto della sua costituzione [*inserire la data della fine del periodo previsto*] perché la relativa finalità di cui all'articolo [*specificare l'articolo sulla finalità della squadra*] non è stata ancora raggiunta.

Le circostanze che rendono necessario prorogare la durata della squadra sono state esaminate attentamente da tutte le parti. La proroga è considerata essenziale per il raggiungimento della finalità per cui la squadra è stata costituita.

La squadra resterà pertanto operativa fino al [*inserire la data finale del nuovo periodo*]. Tale periodo può essere nuovamente prorogato dalle parti di comune accordo.

Data/Firma

---

<sup>19</sup> GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

<sup>20</sup> GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

**AL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA  
INVESTIGATIVA COMUNE**

**Formulazione proposta per le modifiche diverse da quelle riguardanti il periodo per cui una  
squadra è stata costituita**

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 29 maggio 2000<sup>21</sup>, e dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni<sup>22</sup> ai sensi dei quali la presente squadra investigativa comune è stata costituita:

le parti hanno convenuto di modificare l'accordo scritto che costituisce una squadra investigativa comune (di seguito "la squadra") del [*inserire la data*], fatto a [*inserire il luogo*], di cui si allega copia.

I firmatari hanno convenuto di modificare il suddetto accordo come segue:

1. (Modifica ...)
2. (Modifica ...)

Le circostanze che rendono necessario modificare l'accordo relativo alla squadra sono state esaminate attentamente da tutte le parti. La o le modifiche dell'accordo relativo alla squadra sono considerate essenziali per raggiungere la finalità per cui la squadra è stata costituita.

Data/Firma

---

<sup>21</sup> GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

<sup>22</sup> GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.



## Appendice IV

### Proposta di lista di verifica per il piano d'azione operativo (PAO) <sup>(23)</sup>

Le parti possono inserire i punti seguenti.

**Introduzione** – indicare la finalità della squadra. È sufficiente, di norma, riportare il corrispondente testo sulla finalità contenuto nell'accordo sulla costituzione della squadra.

**Procedura operativa** – indicare il o i prevedibili luoghi d'intervento della squadra, illustrare le modalità di gestione della squadra e di conduzione delle indagini, in considerazione della normativa, degli orientamenti e della procedura nazionali

**Ruolo dei membri della squadra e/o dei partecipanti alla stessa** – indicare e descrivere i diversi ruoli e compiti operativi di ciascun membro della squadra e/o dei partecipanti alla stessa (Stati membri dell'UE, Europol, Eurojust, OLAF) laddove non siano descritti nell'accordo sulla costituzione della squadra

**Misure speciali o specifiche da attuare** – indicare e descrivere l'attività investigativa che implica l'adozione di misure o procedure speciali (ad es., indiziato minorenne, vittime, situazioni di pericolo o ambiente ostile)

**Operazioni e poteri investigativi** – indicare e descrivere le operazioni o tecniche investigative speciali che saranno impiegate nel corso dell'indagine (ad es., sorveglianza intrusiva, informatori, agenti infiltrati, intercettazioni, ecc.) e la relativa normativa/procedura

---

<sup>23</sup> Il piano d'azione operativo è un documento in divenire che rispecchia le questioni pratiche che si pongono alla squadra. Tale piano dovrebbe essere coerente con il punto 13 "Disposizioni specifiche" dell'accordo sulla costituzione della squadra. È possibile spostare nel PAO alcuni elementi del punto 13.

**Scambio d'informazioni e comunicazioni** – indicare le modalità di scambio delle informazioni e le procedure di comunicazione e indicare il partner o organismo competente, ad es., Europol, Eurojust, OLAF, SECI, Interpol; può rivelarsi necessario concordare una lingua di comunicazione; vagliare la possibilità di ricorrere al canale di comunicazione protetto (SIENA) e agli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol per creare un ambiente sicuro in cui conservare le informazioni sensibili

**Valutazione dei dati d'intelligence e relativi incarichi** – illustrare il processo di raccolta ed elaborazione dei dati d'intelligence e gli orientamenti al riguardo

**Indagini finanziarie** – vagliare la necessità di seguire la "pista del denaro"

**Raccolta delle prove** – in funzione della o delle giurisdizioni, indicare la normativa, gli indirizzi, le procedure, ecc. di cui occorre tener conto, compresi il nome dell'organismo/della persona competente, l'obbligo di tradurre le prove

**Azione penale** – indicare l'autorità competente in ciascun paese/giurisdizione e gli orientamenti relativi alle decisioni di avvio dell'azione penale, compreso il ruolo di Eurojust in questo contesto

**Deposizione testimoniale** – per ciascuna giurisdizione, indicare la probabilità che i membri della squadra siano tenuti alla deposizione testimoniale e le relative procedure

**Divulgazione delle informazioni** – illustrare le norme e le procedure per tutte le giurisdizioni in cui è probabile che la squadra intervenga

**Riunioni operative e strategiche** – indicare e descrivere le riunioni che saranno convocate, specificando la frequenza e i partecipanti

**Amministrazione e logistica** – disciplinare qui qualsiasi questione concernente amministrazione, attrezzature (ad es., uffici, veicoli, apparecchiature informatiche o qualsiasi altra attrezzatura tecnica), risorse, personale, mezzi di comunicazione, riservatezza, ecc.

– Traduzione

– Uffici

– Veicoli

– Altre attrezzature tecniche

---